

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO PER LA GIUNTA REGIONALE

Assessorato -AGRICOLTURA E FORESTE-
Direzione AGRICOLTURA
Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale

Numero Provvisorio 50618

Relatori: SACCHETTO

Codice Assessorato: AGR

Codice Direzione: DB1100

Codice Settore: DB1103


Legislatura: 9

Anno: 2010

Oggetto

Legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 art. 5 "Misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli". Disposizioni attuative.

IL DIRETTORE REGIONALE




CORGIAT LOIA Gianfranco

Il Responsabile di Settore


CONTI Loredana

L'Estensore della delibera



Adriano FAVOT

V.to L'ASSESSORE



Claudio SACCHETTO

V.to IL PRESIDENTE

TORINO, 31/08/2010

Visto l'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 che istituisce una misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli;

visto il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 che prevede che la Giunta regionale stabilisce con deliberazione le disposizioni attuative;

considerato che l'aiuto può essere concesso sotto forma di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (G.U.U.E. 21/12/2007, L 337/35);

considerato che detto regolamento prevede che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali. Esso prevede altresì che per lo stesso periodo l'importo cumulativo corrisposto alle imprese italiane operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli non può superare nel triennio il valore di € 320.505.000,00.

visto il D.M. 30 marzo 2009, che stabilisce che l'importo cumulativo di tutti gli aiuti de minimis concessi, oltre che dalla Regione Piemonte anche da altre Amministrazioni ed Enti operanti nel territorio regionale, nel corso di tre esercizi fiscali alle imprese piemontesi operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli non può superare il valore di € 17.308.615,14.

visto l'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 che trasferisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti, tra le altre, gli interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ed alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale; gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali e gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;

visto l'articolo 6 comma 1 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 che prevede che restino riservate alla competenza della Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, la "attuazione di programmi, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale";

tenuto conto che si ritiene opportuno che la gestione della misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli avvenga in modo unitario a livello regionale;

sentita in data 11/08/2010 la commissione consultiva per l'agricoltura e le foreste di cui alla L.R. n. 44/86; 63/78 *AS*

informate al riguardo le province sul contenuto del presente atto;

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di approvare le disposizioni attuative della misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli prevista dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19, di cui all'allegato che fa parte integrante della presente deliberazione; *e sottoposto alla D.G.*
- di dare mandato al Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale della Direzione Agricoltura ad assumere gli atti che danno esecuzione alla presente deliberazione nell'ambito delle sue disposizioni;
- di dare atto che per il finanziamento della misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli è prevista la somma di euro

700.000,00 per l'anno finanziario 2010 e di euro 500.000,00 per l'anno finanziario 2011, iscritta nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 11012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 art. 5

(Misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli)

Disposizioni attuative

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 ha istituito misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli a garanzia di anticipi su contributi nel settore della produzione dei prodotti agricoli oggetto di programmi regionali.

L'aiuto è concesso sotto forma di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (G.U.U.E. 21/12/2007, L 337/35).

Per il finanziamento della misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli è prevista la somma di euro 700.000,00 per l'anno finanziario 2010 e di euro 500.000,00 per l'anno finanziario 2011, iscritta nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 11012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012, ai sensi del citato art. 5 della L.R. n. 19/2010.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto tutte le imprese attive nella fase di produzione dei prodotti agricoli che debbano sostenere dei costi per il rilascio di fideiussioni a garanzia di anticipi su contributi concessi ai sensi del PSR 2007-2013 misure 112, 121 e 311.

CONTRIBUTI

Il contributo in conto capitale è pari 100% del costo della fideiussione per l'anno di rilascio e per il primo rinnovo, nel limite massimo dell'1,80% dell'importo garantito.

Per l'eventuale costo eccedente all'1,80% dell'importo garantito e fino ad un massimo del 2,60%, la Regione Piemonte concede un contributo aggiuntivo del 50%.

Pertanto il contributo in conto capitale massimo concedibile è pari al 2,20% dell'importo garantito (1,80%+0,40%).

Per le sole imprese ubicate in zona di montagna sono ammissibili anche i costi relativi al secondo rinnovo della fideiussione secondo le modalità sopra descritte.

Non sono ammissibili a finanziamento i costi derivanti da rinnovi successivi al primo per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina ed al secondo per quelle ubicate in zona di montagna.

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

PROCEDURE

Con determinazione dirigenziale si provvederà a definire le istruzioni tecniche per l'applicazione della misura nell'ambito delle disposizioni della presente deliberazione e saranno fissati i termini per la presentazione delle domande.

Il Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, provvederà a definire l'istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda ed a predisporre il provvedimento dirigenziale con il quale verrà determinato l'importo del contributo in conto capitale e le eventuali prescrizioni.



Le istruttorie saranno effettuate secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande di finanziamento e fino all'esaurimento dei fondi stanziati.

